



Università  
Ca' Foscari  
Venezia



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

D.D. N. 2333 / 2024  
Prot. N. 182307 - V/5  
del 22/07/2024

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA  
BORSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

Art. 1 - Definizioni .....	2
Art. 2 - Finalità del bando .....	3
Art. 3 - Tipologie di studentesse e studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio .....	3
Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda .....	5
Art. 5 - Definizione di status della studentessa e dello studente .....	7
Art. 6 - Finanziamenti e importi .....	9
Art. 7 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali .....	13
Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito .....	14
Art. 9 - Formazione delle graduatorie .....	16
Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa .....	17
Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità .....	17
Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale .....	18
Art. 13 - Studentesse e studenti straniere/stranieri .....	18
Art. 14 - Studentesse e studenti con disabilità .....	19
Art. 15 - Studentesse e studenti part-time .....	21
Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche .....	22
Art. 17 - Responsabile del procedimento .....	23
Art. 18 - Riferimenti per informazioni .....	23
Art. 19 - Riferimenti normativi .....	23

## Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente bando si intende:
  - a) per **Ateneo**, l'Università Ca' Foscari Venezia;
  - b) per **corsi di studio**, i corsi di studio istituiti e attivati nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di cui al successivo punto;
  - c) per **titoli di studio**, la laurea, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca;
  - d) per **corsi di laurea del vecchio ordinamento**, i corsi degli ordinamenti ante D.M. n. 509/1999;
  - e) per **corsi di laurea del nuovo ordinamento**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004;
  - f) per **corsi di laurea magistrale**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 270/2004;
  - g) per **corsi di dottorato di ricerca**, i corsi degli ordinamenti di cui al D.M. n. 226/2021;
  - h) per **studentessa/studente**, chi è iscritta/iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo;
  - i) per **CFU**, i crediti formativi universitari previsti dal D.M. n. 509/1999 e dal D.M. n. 270/2004;
  - j) per **studentessa/studente part-time**, chi è iscritta/iscritto ad un corso di studio dell'Ateneo a tempo parziale (*es. per ragioni di lavoro, studio, salute o famiglia opportunamente documentate*), di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato in data 27 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
  - k) per **studentessa/studente indipendente**, la studentessa o lo studente che, secondo la normativa I.S.E.E. stabilita dal D.P.C.M. 159/2013 e dal D.M. n. 1320/2021 art. 3 comma 1, abbia sia il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro e che pertanto lo utilizza a titolo oneroso documentabile<sup>1</sup>, sia il requisito di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a Euro 9.000 l'anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona \*;
  - l) per **Borsa di studio**, la Borsa per il diritto allo studio universitario di cui agli articoli 2 e ss. e 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
  - m) per **idonea/idoneo**, la studentessa o lo studente che risulta essere in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per accedere alle graduatorie di assegnazione delle Borse di studio;
  - n) per **beneficiaria/beneficiario**, la studentessa o lo studente che risulta assegnatario della Borsa di studio;
  - o) per **ESU**, l'ESU-Ardsu - Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
  - p) per **DSU**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - q) per **I.S.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - r) per **I.S.E.E.E.**, l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero del nucleo familiare di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
  - s) per **I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della studentessa o dello studente valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - t) per **I.S.P.E.**, l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - u) per **I.S.E.E. Parificato**, l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare della studentessa straniera/italiana o dello studente straniero/italiano residente all'estero individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  - v) per **I.S.E.E. Corrente**, l'indicatore della situazione economica equivalente che può essere richiesto nel caso sia già presente un'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e sia intervenuta una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti I.R.P.E.F.) o una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%, di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, o una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare (cioè conti correnti, case ecc.) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'I.S.E.E. ordinario (2 anni prima) si veda "Modalità estensive dell'I.S.E.E. corrente" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147;

<sup>1</sup> Come indicato nel Piano Regionale annuale sul Diritto allo Studio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.749 del 2 luglio 2024. L'attribuzione della borsa con la condizione di "studente indipendente" e il corrispettivo importo spettante verranno determinati considerando la specificità di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione di studente indipendente, ossia requisiti di ISEE, di residenza e di possesso del contratto di locazione per almeno 10 mesi a valere sull'anno accademico 2024/2025. Eventuali approfondimenti saranno disponibili a seguito di consultazione con la Regione del Veneto.

- w) per **corsi di studio S.T.E.M.**, i corsi di laurea/laurea magistrale in materie quali scienze, tecnologia, ingegneria e matematica che rientrino nelle classi definite dal Ministero secondo la tabella reperibile alla pagina web <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>. I corsi di studio S.T.E.M. a Ca' Foscari sono i seguenti:

Corsi di laurea triennale:

- Chimica e Tecnologie Sostenibili (cod.CT7 - classe L-27)
- Informatica (cod.CT3 - classe L-31)
- Ingegneria Fisica (cod.CT8 - classe L-8)
- Scienze Ambientali (cod.CT5 - classe L-32)
- Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (cod.CT60 - classe L-43)
- Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (cod.CT6 - classe L-43)
- Ingegneria ambientale per la transizione ecologica (cod.CT10 – classe L-7)

Corsi di laurea magistrale:

- Biotecnologie per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (cod.CM10 - classe LM-8)
- Chimica e Tecnologie Sostenibili (cod.CM7 - classe LM-54)
- Conservation Science and Technology for Cultural Heritage (cod.CM60 - classe LM-11)
- Computer Science and Information Technology (cod.CM90 - classe LM-18)
- Data Analytics for Business and Society (cod.EM14 - classe LM-91)
- Engineering Physics (cod.CM13 - classe LM-44)
- Informatica - Computer Science (cod.CM9 - classe LM-18)
- Science and Technology of Bio and Nanomaterials (cod.CM12 - classe LM-53)
- Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali (cod.CM11 - classe LM-53)
- Science and Technology of Bio and Nanomaterials (cod.CM14 - classe LM-Sc. Mat.)
- Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (cod.CM6 - classe LM-54)
- Scienze Ambientali (cod.CM5 - classe LM-75)

## **Art. 2 - Finalità del bando**

1. Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto e in ottemperanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive, finanziato sia dall'Unione Europea - Next Generation EU, sia dalla missione 4 componente 1 investimento 1.7 "Borse di studio per accesso all'Università" dello stesso, l'Università Ca' Foscari Venezia emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio per l'anno accademico 2024/2025 destinate alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli e prive/privi di mezzi.
2. L'assegnazione della Borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso. Le risorse del PNRR hanno inoltre l'obiettivo di aumentare il numero e l'importo delle borse di studio alle studentesse e agli studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate.

## **Art. 3 - Tipologie di studentesse e studenti che possono concorrere all'assegnazione della Borsa di studio**

1. La Borsa di studio è attribuita per concorso, secondo le modalità previste dal presente bando:
  - a) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - b) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - c) alle iscritte e agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (con esclusione degli iscritti in cotutela al dottorato e di coloro che sono già assegnatari di borsa per dottorato) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - d) alle studentesse e agli studenti part-time, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, come indicato al successivo articolo 15;
  - e) alle studentesse e agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% e alle studentesse e agli studenti con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, per i quali la borsa è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso di studio frequentato, come indicato al successivo articolo 14.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/stato iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diverso da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi per poter richiedere il beneficio di cui sopra.

La studentessa o lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studio universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, viene considerata/considerato iscritta/iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che la stessa o lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione. Eventuali CFU acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

La studentessa o lo studente che, a seguito di passaggio interno o di trasferimento, si iscriva ad un altro corso di studi universitario (del medesimo Ateneo nel caso di passaggio interno, in altro Ateneo nel caso di trasferimento) ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della prima immatricolazione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio.

2. Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studio. I corsi di studio di cui al D.M. n. 509/1999 sono equiparati ai corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del D.M. n. 270/2004. A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

Le studentesse e gli studenti di cui al comma 1 lettera a) non dovranno essere già in possesso di altra laurea, conseguita sia secondo l'ordinamento ante D.M. n. 509/1999 sia secondo il nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

Le studentesse e gli studenti di cui al comma 1 lettera b) non dovranno essere già in possesso della laurea conseguita secondo l'ordinamento ante D.M. n. 509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n. 508/1999, o di altro titolo equiparato.

La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ad un corso di studio interateneo sarà tenuta/tenuto a presentare la domanda di Borsa di studio all'Ateneo, sede amministrativa del corso stesso, presso il quale versa le tasse di iscrizione.

La studentessa/lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio, anche afferenti a Istituzioni AFAM o allo stesso Ateneo, e secondo quanto previsto agli articoli 1 e 2 della Legge 12 aprile 2022 n. 33, individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

La studentessa/lo studente già iscritta/iscritto ad un corso di studi ad anni successivi al primo non può individuare il corso di seconda iscrizione, ai fini dell'assegnazione della Borsa per il diritto allo studio, qualora ne abbia già usufruito nella carriera di prima iscrizione. Qualora la studentessa/lo studente iscritta/iscritto ad un corso di studio non abbia mai fruito della Borsa per il diritto allo studio nella carriera di prima iscrizione, il cui titolo non risulti ancora conseguito, può chiedere la Borsa (mai richiesta) per il corso di seconda iscrizione.

Alla studentessa o allo studente che non dichiarerà la contemporanea iscrizione (seguendo le disposizioni contenute alla pagina <https://www.unive.it/pag/17257>) entro il 15 novembre 2024 per i corsi di laurea o entro il 17 dicembre 2024 per i corsi di laurea magistrale, non spetterà per l'anno accademico 2024/2025 la relativa maggiorazione in caso sia vincitrice/vincitore di borsa. Ai fini dell'attribuzione della condizione di studentessa/studente contemporaneamente iscritta/iscritto farà fede la data di trasmissione della dichiarazione presente alla suddetta pagina web.

Per le studentesse e gli studenti che si trasferiscono da un altro Ateneo viene verificata e farà fede la data in cui esse/essi hanno presentato domanda di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza risultante nel foglio di congedo. Tale data, così come la trasmissione della richiesta agevolazioni deve risultare entro la data di scadenza del bando ossia entro il 30 settembre 2024, pena l'impossibilità di partecipare al bando.

3. La studentessa o lo studente che conseguirà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, potrà beneficiare di un'integrazione della Borsa di studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, a condizione che vi siano risorse residuali disponibili successivamente all'assegnazione della Borsa di studio regionale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti idonee/idonei aventi diritto iscritte/iscritti all'anno accademico 2024/2025.

L'ammontare della borsa è pari al 50% dell'importo previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4, al netto delle quote previste per il servizio mensa ed il servizio alloggio, quest'ultimo calcolato forfettariamente per le studentesse e gli studenti non alloggiati presso le residenze dell'ESU di Venezia in Euro 1.600,00.

L'integrazione verrà erogata prioritariamente alle studentesse e agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni regolari, mediante una graduatoria ordinata in base al reddito, considerando l'ordine delle sessioni di laurea e dando la precedenza alle studentesse e agli studenti con l'I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

4. I benefici possono essere concessi alle studentesse e agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

5. La studentessa o lo studente detenuta/detenuto, eventualmente iscritta/iscritto ai corsi di studio di questo Ateneo, potrà concorrere all'assegnazione della Borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per la studentessa o lo studente non detenuta/detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di Borsa di studio la studentessa o lo studente detenuta/detenuto verrà considerato studentessa o studente in sede.

#### Art. 4 - Scadenze e modalità di presentazione della domanda

1. Può presentare domanda la studentessa o lo studente che:
- per l'anno accademico 2024/2025 risulti:
    - iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea;
    - iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale;
    - iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea;
    - iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale;
    - iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca;
    - iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca.
  - sia in possesso di attestazione I.S.E.E. 2024 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio / I.S.E.E. Corrente 2024 / I.S.E.E. Parificato 2024 il cui valore I.S.E.E. non sia superiore a Euro 26.306,35 ed il valore I.S.P.E. non superiore a Euro 42.192,96.
  - rispetti il requisito di merito previsto all'art.8 del presente bando.
2. Per poter concorrere alla Borsa di studio **tutte le studentesse e tutti gli studenti** - a prescindere che siano già iscritte/iscritti all'Ateneo o che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo - dovranno effettuare **TUTTE** le seguenti operazioni:

- a) **PRESENTARE la domanda di Borsa di studio entro il 30 settembre 2024 ore 12:30** attraverso la “**Richiesta agevolazioni**” - disponibile nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione “Diritto allo studio e tasse” > “*Richiesta agevolazioni*”, o al link <https://esse3.unive.it/auth/Autocertificazioni/Autocertificazione.do> per chi non fosse ancora immatricolata/immatricolato - nella quale andrà selezionato lo status (in sede/pendolare/fuori sede per il quale si veda l'art. 5) con cui si intende partecipare. La mancata selezione dello status comporta l'esclusione dal beneficio.

Al termine della compilazione sarà necessario trasmettere la Richiesta agevolazioni online attraverso cui si dà contestualmente mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione I.S.E.E.

Il termine non differibile per la presentazione della domanda di Borsa di studio è fissato al **30 settembre 2024 ore 12:30**.

La domanda di Borsa di studio non potrà in nessun caso essere accolta se la Richiesta di agevolazioni è in stato sospeso e non è stata trasmessa al termine della compilazione. Dopo la corretta trasmissione della domanda sarà rilasciata una ricevuta che l'interessata/interessato dovrà conservare quale prova di avvenuta presentazione della domanda; tale ricevuta sarà anche inviata via mail all'indirizzo della studentessa e dello studente (numerodimatricola@stud.unive.it). Si consiglia, inoltre, di stampare o salvare la ricevuta che si visualizza al termine della trasmissione della Richiesta agevolazioni in quanto nella stessa sarà presente il numero progressivo con il quale ciascuna studentessa e ciascuno studente verrà menzionata/menzionato nelle graduatorie.

- b) **CHIEDERE L'ATTESTAZIONE I.S.E.E. 2024 valevole per le “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”** - presentando la DSU all'INPS – o l'I.S.E.E. Corrente 2024 o l'I.S.E.E. Parificato 2024, in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale, entro il termine riportato nella seguente tabella (farà fede la data di presentazione della DSU):

Termini per la richiesta dell'I.S.E.E.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• iscritte/iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>• iscritte/iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>• iscritte/iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>• iscritte/iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>• studentesse/studenti che si trasferiscono da altro Ateneo;</li> </ul>	30 settembre 2024 ore 23:59

<ul style="list-style-type: none"> <li>iscritte/iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza;</li> </ul>	17 dicembre 2024 ore 23:59
--	----------------------------

**Qualora l'attestazione I.S.E.E. presenti omissioni/difformità** – di cui la studentessa o lo studente è tenuta/tenuto autonomamente ad accertarsi – si potrà richiedere una nuova attestazione I.S.E.E. in cui le omissioni/difformità siano sanate, oppure scegliere di far comunque valere l'attestazione I.S.E.E. con omissioni/difformità, tramite autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà inviare al Settore Diritto allo Studio attraverso l'apposito form. In ogni caso questo deve avvenire entro la data di riferimento riportata nella suddetta tabella. Per tutte le altre indicazioni relative all'attestazione I.S.E.E. si rimanda a quanto indicato al successivo articolo 7.

- c) **ISCRIVERSI ALL'ANNO ACCADEMICO 2024/2025** versando la prima rata di tasse e contributi entro il termine riportato nella seguente tabella:

<b>Termini iscrizione all'anno accademico 2024/2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Iscritte/iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>Iscritte/iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>Iscritte/iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>Iscritte/iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, senza distinzione di cittadinanza;</li> </ul>	30 settembre 2024 ore 23:59
<ul style="list-style-type: none"> <li>iscritte/iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza;</li> <li>studentesse/studenti che si trasferiscono da altro Ateneo;</li> </ul>	17 dicembre 2024 ore 23:59

L'importo della prima rata di tasse e contributi è pari a:

- Euro 500,00**, importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (fatto salvo quanto previsto per il corso di laurea in "Digital Management" e per il corso di laurea in "Hospitality Innovation and e-Tourism"). A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo di Euro 16,00 se immatricolata/immatricolato o trasferita/trasferito nell'anno accademico 2024/2025;
- Euro 186,00**, corrispondente alla sola tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per le studentesse e gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo di Euro 16,00 se immatricolata/immatricolato nell'anno accademico 2024/2025.

L'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 si considera regolare se, oltre al pagamento della prima rata di tasse e contributi dell'anno accademico 2024/2025, siano stati saldati tutti gli importi relativi alla contribuzione (contributi universitari, more ecc.) di anni accademici precedenti.

Si precisa che qualora una studentessa o uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l'importo corrispondente alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario andrà versato una sola volta a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni (di cui alle lettere a, b o c) riportate nel presente comma comporterà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

Si potrà, inoltre, verificare lo stato di svolgimento delle suddette operazioni collegandosi alla propria Area riservata nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > "Riepilogo richiesta agevolazioni" che riporterà anche il numero progressivo abbinato alla richiesta di agevolazioni trasmessa.

3. La studentessa o lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con esclusione delle iscritte e degli iscritti fuori corso per l'anno accademico 2024/2025) e la studentessa o lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che siano risultate/risultati idonee/idonei nell'anno accademico 2023/2024, solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e previa presentazione della domanda di accesso al beneficio, potranno versare, entro le ore 23:59 del 30 settembre 2024, la sola tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Euro 186,00.

Qualora la studentessa o lo studente non abbia i requisiti, non presenti la domanda di borsa o ne risulti esclusa/escluso, dovrà contattare anticipatamente il Settore Diritto allo Studio per farsi ricalcolare l'importo di tasse dovuto; diversamente l'importo non versato in fase di iscrizione all'anno accademico 2024/2025 (prima e seconda rata) verrà aggiunto all'eventuale terza rata di tasse dovuta e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

4. La studentessa o lo studente che si trasferisce da altro Ateneo potrà concorrere alla Borsa di studio, registrandosi al sito di Ca' Foscari e presentando la Richiesta agevolazioni entro le ore 12:30 del 30 settembre 2024, purché inoltri la richiesta di trasferimento presso l'Ateneo di provenienza entro e non oltre il termine del 30 settembre 2024 e sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente bando. Nella verifica dei requisiti di merito sono considerati anche gli anni di iscrizione presso l'Ateneo di provenienza. La studentessa o lo studente dovrà concludere la procedura di candidatura al bando chiedendo l'attestazione I.S.E.E. e iscrivendosi all'anno accademico 2024/2025 con le modalità ed entro i termini descritti alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 5 - Definizione di status della studentessa e dello studente**

1. Ai fini dell'accesso ai benefici è definito:

- a) **in sede**, la studentessa o lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato entro 40 km di distanza o la studentessa/lo studente iscritta/iscritto ai corsi di studio che si svolgano prevalentemente in teledidattica;
- b) **pendolare**, la studentessa o lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato distante oltre 40 km ma entro 80 km o che presenti tempi di percorrenza superiori a 40 minuti e ricompresi entro 80 minuti; si può considerare pendolare anche la studentessa o lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate di concerto con l'ESU di Venezia;
- c) **fuori sede**, la studentessa o lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studio frequentato oltre 80 km o oltre 80 minuti di percorrenza e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi (o esclusivamente per coloro che concorrano alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre per un periodo non inferiore a cinque mesi) con riferimento all'anno accademico 2024/2025; qualora la studentessa o lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerata/considerato studentessa/studente pendolare.

Alla studentessa o allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi (o esclusivamente per coloro che concorrano alla borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre per un periodo inferiore a cinque mesi), ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini, purché previsti obbligatoriamente dal proprio piano di studi) promosso dall'Università, oppure svolga un tirocinio curriculare in Italia in una sede distante oltre 80 km o oltre 80 minuti dalla sede del corso di studi, oppure partecipi al programma di "Erasmus italiano", è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero o nella città italiana sede del tirocinio o sede dell'Università partner per l'Erasmus italiano prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con il primo in Italia, non sia inferiore a dieci mesi (o esclusivamente per coloro che concorrano alla borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre per un periodo non inferiore a cinque mesi). La studentessa o lo studente sarà tenuta/tenuto a presentare copia del contratto di locazione tradotto in lingua italiana o inglese con le modalità e tempistiche riportate al successivo comma 2.

Per i tirocini obbligatoriamente previsti dal proprio piano di studi, il contratto di locazione dovrà essere sito nella città dove si svolgerà il tirocinio; non saranno accettati contratti con una durata maggiore di quella prevista nel progetto formativo per il tirocinio.

Fuori sede è anche considerata/considerato la studentessa o lo studente iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, indipendentemente dal luogo di residenza; non dovrà presentare alcuna certificazione attestante l'elezione del domicilio. La trattenuta dalla Borsa di studio per il servizio di ristorazione sarà in tal caso pari all'importo massimo di Euro 540,00.

La studentessa o lo studente straniera/straniero non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, è considerata/considerato fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio. Tuttavia per confermare lo status di fuori sede la studentessa o lo studente deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi (o esclusivamente per coloro che concorrano alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre per un periodo non inferiore a cinque mesi) con riferimento all'anno accademico 2024/2025 (quindi tra settembre 2024 e settembre 2025) e deve adempiere a quanto indicato al successivo comma 2. In mancanza di tali requisiti verrà considerata/considerato pendolare.

**La studentessa/lo studente indipendente** definita secondo i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera k) rappresenta ai fini dello status e del calcolo della borsa spettante una condizione a parte, per l'attribuzione della quale è necessario tener conto della pluralità e specificità dei requisiti che la determinano.

La definizione dello status di studentessa o studente in sede, pendolare e fuori sede è effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, consultabili alla pagina web [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, fatta salva prova contraria fornita dalla studentessa o dallo studente interessata/interessato mediante l'esibizione di documenti ufficiali rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Se la residenza della studentessa o dello studente rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede del corso, pur presentando regolare contratto di locazione la studentessa o lo studente non potrà essere considerata/considerato fuori sede.

2. **La studentessa o lo studente fuori sede, indipendentemente dalla tipologia di alloggio** (presso strutture dell'ESU di Venezia o presso privati), **dovrà compilare il form online** presente nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse" > **"Upload contratto di locazione per fuori sede" dal 26 agosto 2024 al 31 ottobre 2024.**

Inoltre la studentessa o lo studente fuori sede che non utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia o le utilizza per una sola parte dell'anno, in fase di compilazione del form online "Upload contratto di locazione per fuori sede", nel periodo dal 26 agosto 2024 al 31 ottobre 2024, è obbligata/obbligato ad allegare, in un unico file in formato .pdf, il **contratto di locazione** a titolo oneroso a norma di legge della durata di almeno dieci mesi (o di almeno cinque mesi se concorre alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre) o di durata inferiore se il contratto è il primo di due che complessivamente soddisfano la durata di dieci mesi (o di almeno cinque mesi se concorre alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre), compresi nel periodo tra settembre 2024 e settembre 2025.

Tutte le studentesse e gli studenti, compresi quelli alloggiati presso una residenza ESU, dovranno compilare il form.

Nel form dovranno essere indicati data di inizio e fine alloggio, indirizzo completo dell'alloggio prescelto, nome del proprietario dell'alloggio di casa o nome della struttura in caso di alloggio presso residenze ESU.

Solo ed esclusivamente per le studentesse e gli studenti immatricolate/immatricolati per l'anno accademico 2024/2025 ad un corso di laurea magistrale, il termine per compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" ed allegare il contratto di locazione già in essere è fissato al 29 novembre 2024.

Solo nel caso in cui la studentessa o lo studente partecipi per l'anno accademico 2024/2025 ad un programma di studi all'estero promosso dall'Università ed alloggi nel corso dell'anno accademico in due residenze diverse, oppure cambi alloggio nel corso dell'anno sempre all'interno di un comune definito in sede, cumulando i periodi ai fini del raggiungimento dei dieci mesi (o di almeno cinque mesi se concorre alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre), dovrà:

- a) compilare il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" nel periodo dal 26 agosto 2024 al 31 ottobre 2024 (o 29 novembre 2024 per le immatricolate e gli immatricolati ad un corso di laurea magistrale) ed allegare in un unico file in formato .pdf il primo dei due contratti a titolo oneroso a valere per il primo semestre, contratto estero nel caso partecipi ad un programma di studi all'estero, o contratto del comune classificato in sede;
- b) inviare per email a [dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it) in un unico file in formato .pdf il secondo dei due contratti a titolo oneroso, contratto estero nel caso partecipi al programma di studi all'estero nel secondo semestre, o contratto del comune classificato in sede, entro e non oltre il 15 aprile 2025.

I due contratti presentati devono avere immediata continuità tra loro.

Il form online "Upload contratto di locazione per fuori sede" una volta trasmesso non sarà più attivo.

La studentessa o lo studente richiedente il beneficio dovrà necessariamente essere firmataria/firmatario o co-firmataria/co-firmatario del contratto di locazione.

Il contratto di locazione dovrà essere corredato dall'avvenuta registrazione effettuata presso l'Agenzia delle Entrate e dalla copia del pagamento annuale dell'imposta di registro. Qualora il contratto di locazione scadesse in corso d'anno e fosse prorogabile la studentessa o lo studente dovrà inviare per email a [dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it), entro i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, la registrazione della proroga da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora la studentessa o lo studente receda anticipatamente dal contratto di locazione trasmesso è tenuta/tenuto a comunicarlo tempestivamente al Settore Diritto allo Studio scrivendo a [dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it).

**Il mancato rispetto delle indicazioni riportate al presente comma comporterà la rideterminazione d'ufficio dello status da fuori sede a pendolare.**

3. La studentessa o lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conserva la Borsa di studio spettante originariamente (Borsa di studio fuori sede, Borsa di studio pendolare, Borsa di studio in sede), senza possibilità di variazione dello status e di aumento della predetta borsa, soddisfatti comunque i requisiti necessari per la definizione dello status (es. *il fuori sede, per conservare tale status, deve soddisfare il*

requisito di domicilio presso la città dove ha sede il corso di studio per almeno dieci mesi come previsto dai precedenti commi).

## Art. 6 - Finanziamenti e importi

1. Al fine di erogare la Borsa di studio per l'anno accademico 2024/2025 sono destinati fondi derivanti:
  - a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - b) dalla quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012;
  - c) dalle risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
  - d) dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): iniziativa Next Generation EU finanziata dall'Unione Europea e missione 4 componente 1 investimento 1.7.

Le risorse sopra indicate, non appena quantificate, andranno a finanziare le graduatorie delle idonee e degli idonei che saranno elaborate ai sensi del successivo articolo 9.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra le varie graduatorie, di cui al successivo articolo 9, utilizzando i seguenti criteri:

- 30% alle iscritte e agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale. Tale percentuale è così ripartita sulla base della cittadinanza e del titolo di accesso (es. diploma di maturità per i corsi di laurea, laurea di primo livello per i corsi di laurea magistrale):
  - 93% alle iscritte e agli iscritti, senza distinzione di cittadinanza, che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
  - 7% alle iscritte e agli iscritti con cittadinanza non comunitaria che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito né in Italia né in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
- 70% alle iscritte e agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi (laurea/laurea magistrale senza distinzione di cittadinanza né di Paese nel quale è stato conseguito il titolo di accesso).

Alle iscritte e agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021 è destinato un numero di borse per un ammontare complessivo non superiore al rapporto percentuale tra le idonee e gli idonei alla Borsa di studio nell'anno accademico 2024/2025 ed il numero totale delle iscritte e degli iscritti.

2. L'importo della Borsa di studio per la studentessa o lo studente **fuori sede** varia a seconda della condizione economica e dell'iscrizione come segue:
  - a) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. tra Euro 13.153,12 e Euro 17.537,50): importo Borsa corrispondente a *Euro 7.015,97*, di cui Euro 760,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - b) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. pari o inferiore a Euro 13.153,11): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto alla studentessa o allo studente descritta/descritto alla lettera a) corrispondente a *Euro 8.068,36*, di cui Euro 760,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - c) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia con I.S.E.E. tra Euro 17.537,51 e Euro 26.306,25): importo borsa *compreso tra Euro 7.015,96 e Euro 3.507,98*, di cui Euro 760,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - d) Studentessa/studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante con riferimento alle lettere a), b), c) è incrementato del 20% a condizione che la studentessa o lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritta/iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la studentessa o lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale la studentessa o lo studente ha correlato l'incremento.  
L'incremento del 20% non è cumulabile né con quello previsto alla lettera e).  
Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16.
  - e) Studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello descritto alle lettere b), d) e f). Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16;

- f) Studentessa/studente indipendente: è considerato chi rientra nei requisiti indicati alla lettera k) dell'articolo 1. A tale studentessa/studente è attribuita la borsa di studio spettante alla/allo studentessa/studente fuori sede, di cui è attribuibile l'importo massimo corrispondente a *Euro 7.015,97*. Da tale importo sarà obbligatoriamente trattenuto il contributo di Euro 760,00 per il servizio di ristorazione che sarà corrisposto all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta. L'importo della Borsa di studio non è soggetto agli incrementi descritti alle lettere b), d) ed e).
3. L'importo della Borsa di studio per la studentessa o lo studente **pendolare** è il seguente:
- a) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. tra Euro 13.153,12 e Euro 17.537,50): importo Borsa corrispondente a *Euro 4.100,05*, di cui Euro 540,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - b) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. pari o inferiore a Euro 13.153,11): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto alla studentessa o allo studente descritto alla lettera a) corrispondente a *Euro 4.715,05*, di cui Euro 540,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - c) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia con I.S.E.E. tra Euro 17.537,51 e Euro 26.306,25): importo borsa *compreso tra Euro 4.100,04 e Euro 2.050,02*, di cui Euro 540,00 per il servizio di ristorazione che saranno obbligatoriamente trattenuti e corrisposti all'ESU di Venezia indipendentemente dal reale utilizzo del servizio da parte della studentessa o dello studente. Nel caso in cui il servizio di ristorazione non sia previsto dall'ESU di Venezia, l'importo della borsa non subirà tale trattenuta;
  - d) Studentessa/studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante con riferimento alle lettere a), b), c) è incrementato del 20% a condizione che la studentessa o lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritta/iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la studentessa o lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale la studentessa o lo studente ha correlato l'incremento.  
L'incremento del 20% non è cumulabile con quello previsto alla lettera e).  
Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16;
  - e) Studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile né con quello descritto alla lettera b), né con quello descritto alla lettera d).  
Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16;
4. L'importo della Borsa di studio per la studentessa o lo studente **in sede** è il seguente:
- a) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio compreso tra il 50% ed i 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. tra Euro 13.153,12 e Euro 17.537,50): importo Borsa corrispondente a *Euro 2.827,64*;
  - b) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio inferiore al 50% del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 (ossia con I.S.E.E. pari o inferiore a Euro 13.153,11): importo Borsa (maggiorato del 15% rispetto alla studentessa o allo studente descritto alla lettera a) corrispondente a *Euro 3.251,78*;
  - c) Studentessa/studente con I.S.E.E. valevole per il diritto allo studio superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 7 comma 13 e comunque non superiore al limite massimo (ossia con I.S.E.E. tra Euro 17.537,51 e Euro 26.306,25): importo borsa *compreso tra Euro 2.827,63 e Euro 1.413,82*;
  - d) Studentessa/studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20% a condizione che la studentessa o lo studente sia in possesso e mantenga per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritta/iscritto, e per l'intera loro durata, i requisiti di merito di cui all'articolo 8. L'incremento non è dovuto nel caso in cui la studentessa o lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale la studentessa o lo studente ha correlato l'incremento.  
L'incremento del 20% non è cumulabile con quello previsto alla lettera e).  
Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16;

- e) Studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.: l'importo della Borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile né con quello descritto alla lettera b), né con quello descritto alla lettera d).  
Per l'importo della Borsa si rimanda alla tabella riepilogativa riportata al successivo comma 16.
5. Alla studentessa o allo studente che rientra in una o più categorie di incremento dell'importo della Borsa di studio (es. *studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M. e avente anche i requisiti di studentessa indipendente, oppure studentessa/studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio e avente i requisiti di studentessa/studente indipendente ecc.*), vincitrice/vincitore della Borsa, verrà data priorità alla casistica economicamente più favorevole per l'interessata/interessato.
  6. Nei casi di conferimento della Borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e per il quinto semestre dei corsi di laurea magistrale, l'importo della Borsa di studio e della detrazione per il servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.
  7. La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ad anni successivi al primo, idonea/idoneo alla Borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiaria/beneficiario della stessa per mancanza di risorse, è ammesso a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
  8. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto al primo anno, idonea/idoneo alla Borsa di studio con lo status di fuori sede e pendolare ma non beneficiaria/beneficiario della stessa per mancanza di risorse, l'ESU di Venezia applica la tariffa di Euro 2,70 per pasto. Qualora tale studentessa o studente diventi beneficiaria/beneficiario della Borsa di studio nel corso dell'anno accademico 2024/2025 o ad anno accademico terminato, può chiedere il rimborso della tariffa pagata rivolgendosi direttamente all'ESU di Venezia.
  9. La studentessa o lo studente risultata/risultato beneficiaria/beneficiario della Borsa di studio che si assenta per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale può chiedere all'ESU di Venezia, al termine del soggiorno all'estero, il rimborso parziale della quota di borsa destinata al servizio di ristorazione a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia. La quota di borsa di studio, destinata al servizio di ristorazione, verrà rimborsata dall'ESU di Venezia in rapporto ai mesi di assenza indicati dall'Università ospitante e confermati da Ca' Foscari.
  10. Alla studentessa e allo studente fuori sede che utilizza le strutture residenziali dell'ESU di Venezia è trattenuta una quota, pari a Euro 1.600,00 (anche nel caso di vincitrici/vincitori di borsa per l'ultimo semestre), corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio; l'Ateneo verserà tale somma all'ESU di Venezia o, su richiesta di quest'ultimo, ai gestori da esso individuati.
  11. La quota restante dovuta per l'alloggio sarà versata dalla studentessa o dallo studente direttamente all'ESU di Venezia, entro il termine previsto dall'Ente.
  12. La studentessa o lo studente risultata/risultato idonea/idoneo e/o beneficiaria/beneficiario della Borsa di studio è esonerata/esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2024/2025 (fanno eccezione coloro che sono iscritti all'Ateneo nell'ambito del progetto di "Formazione PA 110 e lode"). La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2025.
  13. Alla studentessa o allo studente risultata/risultato idonea/idoneo e/o beneficiaria/beneficiario della Borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto alla durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, dei corsi di laurea e di laurea magistrale, verrà concesso l'esonero totale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'esonero pari alla metà dei contributi (fanno eccezione coloro che sono iscritti all'Ateneo nell'ambito del progetto di "Formazione PA 110 e lode"). La restituzione della tassa regionale e dei contributi eventualmente pagati in eccesso in prima rata avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2025.
  14. La borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, verrà corrisposta integralmente alla studentessa o allo studente risultata/risultato vincitrice/vincitore il cui I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia inferiore o uguale a Euro 17.537,50.
  15. Per valori superiori, sino al raggiungimento dei suddetti limiti massimi, la borsa, assegnata ai sensi delle graduatorie di cui al successivo articolo 9, viene gradualmente ridotta fino alla metà dell'importo con la seguente formula:  

$$\text{Valore massimo della Borsa} - [ (\text{valore I.S.E.E. studente} - \text{€ 17.537,50}) * \text{Coefficiente di Riduzione} ]$$
Il Coefficiente di Riduzione, richiamato nella suddetta formula, è così calcolato:  

$$(\text{Valore massimo della Borsa} / 2) / (\text{€ 26.306,25} - \text{€ 17.537,51})$$
  16. Si riportano di seguito le tabelle che riassumono il valore delle Borse di studio a seconda della tipologia di iscrizione, dello status e del valore dell'I.S.E.E.:

<b>Generalità delle studentesse e degli studenti</b>			
<b>Studentesse/studenti</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 13.153,11</b>	<b>I.S.E.E. tra € 13.153,12 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 8.068,36 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 7.015,97 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 7.015,96 a € 3.507,98 (di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>
pendolare	€ 4.715,05 <i>(di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 4.100,05 <i>(di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 4.100,04 a € 2.050,02 (di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>
in sede	€ 3.251,78	€ 2.827,64	<i>gradualmente ridotto da € 2.827,63 a € 1.413,82</i>

<b>Studentessa/studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio</b>			
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 13.153,11</b>	<b>I.S.E.E. tra € 13.153,12 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 9.682,03 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 8.419,16 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 8.419,15 a € 4.209,58 (di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>
pendolare	€ 5.658,08 <i>(di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>	€ 4.920,06 <i>(di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 4.920,05 a € 2.460,03 (di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>
in sede	€ 3.902,13	€ 3.393,16	<i>gradualmente ridotto da € 3.393,15 a € 1.696,58</i>

<b>Studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.</b>		
<b>Studentessa</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 8.419,16 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 8.419,15 a € 4.209,58 (di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>
pendolare	€ 4.920,06 <i>(di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>	<i>gradualmente ridotto da € 4.920,05 a € 2.460,03 (di cui € 540,00 per servizio ristorazione)</i>
in sede	€ 3.393,16	<i>gradualmente ridotto da € 3.393,15 a € 1.696,58</i>

<b>Studentessa/studente indipendente</b>	
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 26.306,25</b>
indipendente	€ 7.015,97 <i>(di cui € 760,00 per servizio ristorazione)</i>

17. Le Borse di studio regionali possono essere cumulate con altre borse di studio che non presentino finalità analoghe di mantenimento agli studi a qualsiasi titolo attribuite. Sono compatibili le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità). Qualora la studentessa o lo studente vincitrice/vincitore di Borsa di studio regionale sia già risultata/risultato vincitrice/vincitore o risulti contemporaneamente vincitrice/vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio, dandone comunicazione entro 15 giorni al Settore Diritto allo Studio. Per la studentessa o lo studente che rinuncia alla Borsa di studio regionale viene meno anche l'idoneità alla stessa con i servizi connessi (es. *esonero dal pagamento delle tasse, agevolazioni sui servizi di ristorazione e abitativo*).

## Art. 7 – I.S.E.E. e criteri per la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali

1. Le condizioni economiche della studentessa o dello studente sono individuate sulla base dell'I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per richiedere l'attestazione I.S.E.E. 2024 valevole per le “**prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**”, la studentessa o lo studente dovrà compilare la DSU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato.

L'I.S.E.E. deve essere rilasciato in favore della studentessa o dello studente richiedente il beneficio, della quale o del quale deve riportare il codice fiscale. Nel caso di due (o più) studentesse o studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare entrambe/entrambi richiedenti il beneficio l'attestazione I.S.E.E. deve riportare l'indicazione che la stessa si applica in favore di ciascuna studentessa e ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale.

**Qualora l'attestazione I.S.E.E. presenti omissioni/difformità** – di cui la studentessa o lo studente è tenuta/tenuto autonomamente ad accertarsi – si potrà richiedere una nuova attestazione I.S.E.E. in cui le omissioni/difformità siano sanate, oppure scegliere di far comunque valere l'attestazione I.S.E.E. con omissioni/difformità, tramite autocertificazione che la studentessa o lo studente dovrà inviare al Settore Diritto allo Studio attraverso l'apposito form. In ogni caso questo deve avvenire entro la data di riferimento riportata nella tabella dell'articolo 4 comma 2, lettera b).

L'attestazione cartacea dell'I.S.E.E. 2024 **non deve essere consegnata all'Università**, che la importerà automaticamente se redatta secondo le caratteristiche di cui sopra e se la studentessa o lo studente avrà regolarmente trasmesso la Richiesta agevolazioni. Non saranno prese in considerazione le attestazioni I.S.E.E. per l'Università senza trasmissione della Richiesta agevolazioni o richieste oltre il suddetto termine; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della DSU.

3. La studentessa o lo studente potrà decidere di presentare l'I.S.E.E. 2024 Corrente, valido alla data di scadenza della presentazione della domanda di Borsa di studio (30 settembre 2024), qualora si sia verificata:
  - una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero
  - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
  - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
  - una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucleo familiare (cioè conti correnti, case ecc.) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'I.S.E.E. ordinario (2 anni prima) si veda “Modalità estensive dell'I.S.E.E. corrente” di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

L'I.S.E.E. Corrente e la sua componente reddituale I.S.R.E. vengono calcolati sulla base di un'attestazione I.S.E.E. valevole per le provvidenze per il diritto allo studio in corso di validità.

La studentessa o lo studente dovrà comunicare al Settore Diritto allo Studio ([dirittoallostudio@unive.it](mailto:dirittoallostudio@unive.it)), entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di Borsa di studio del 30 settembre 2024, esplicitamente la propria volontà di far valere l'I.S.E.E. 2024 Corrente, indicando il numero di protocollo INPS di tale attestazione.

4. Ai fini della concessione di benefici di cui all'articolo 3, il nucleo familiare della studentessa o dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
5. La studentessa o lo studente che non convive con i genitori, anche iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i requisiti (residenza e reddito) per essere considerata/considerato ai fini I.S.E.E. studentessa/studente indipendente:
  - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  - b) adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a Euro 9.000 l'anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
6. I genitori della studentessa/dello studente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

7. Il nucleo familiare della richiedente o del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dalla stessa/dallo stesso richiedente, dalla coniuge/dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per la beneficiaria o per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 ad oggetto "Riforma I.S.E.E. D.P.C.M. n. 159/2013).
8. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica delle **studentesse/degli studenti straniere/stranieri** o delle **studentesse/degli studenti italiane/italiani residenti all'estero** viene definita attraverso l'I.S.E.E., calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica delle studentesse/degli studenti straniere/stranieri o delle studentesse/degli studenti italiane/italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
9. La studentessa o lo studente definita/definito dal precedente comma dovrà rivolgersi, previo appuntamento, **esclusivamente presso il CAF convenzionato con l'Ateneo** e presentare l'elenco dei documenti necessari per il calcolo dell'**I.S.E.E. 2024 Parificato**; in mancanza di tali documenti, il CAF non procederà al rilascio dell'I.S.E.E. Parificato. I riferimenti del CAF convenzionato così come le modalità operative di calcolo dell'I.S.E.E. Parificato sono indicati all'indirizzo [www.unive.it/tasse](http://www.unive.it/tasse) > I.S.E.E. e Richiesta agevolazioni. Il CAF convenzionato farà pervenire all'Ateneo i dati relativi all'I.S.E.E. Parificato della studentessa o dello studente.
10. La studentessa o lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con le studentesse e gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.  
 Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5 del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale della studentessa o dello studente non appartenente all'Unione Europea - a prescindere che il Paese di afferenza sia tra quelli classificati come particolarmente poveri e in via di sviluppo ai sensi del D.M. n. 440 del 13 febbraio 2024 - è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai fini della valutazione della condizione economica, per le studentesse e gli studenti riconosciute/riconosciuti quali rifugiate politiche/rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria o temporanea si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
11. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 ("Disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno") del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
12. L'I.S.P.E. è calcolato direttamente dall'Ateneo sulla base dei dati presenti nell'attestazione I.S.E.E., secondo la seguente formula:  $I.S.P.E. = \text{valore I.S.P.} / \text{valore scala di equivalenza}$ .
13. Per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 3, l'attestazione I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / l'I.S.E.E. Corrente / l'I.S.E.E. Parificato non potrà superare il limite di **Euro 26.306,25**.
14. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e di quanto definito dalla Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 749 del 2 luglio 2024, è comunque escluso dal beneficio lo studente per il quale l'I.S.P.E. del nucleo familiare di cui al precedente comma 12 **superi il limite di Euro 42.192,96**.

#### **Art. 8 - I criteri per la determinazione del merito**

1. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e laurea magistrale il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti relativi all'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è valutato ex post secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 comma 1.
2. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei requisiti relativi all'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7.
3. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
4. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale la seconda rata di borsa è corrisposta purché abbia conseguito n. 20 CFU, senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere o esoneri, entro il 10 agosto 2025. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al comma 6.

5. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
  - a) soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
  - b) per il secondo anno, n. 25 CFU entro il 10 agosto 2024;
  - c) per il terzo anno, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2024;
  - d) per l'ultimo semestre, n. 135 CFU entro il 10 agosto 2024.
6. La studentessa o lo studente può utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un "bonus". Il "bonus" non interviene nella definizione dell'indice di merito di cui al successivo comma 13 ma può essere utilizzato (se necessario) esclusivamente per raggiungere il requisito di merito richiesto per ciascun anno (vedi precedente comma). Il bonus va fatto valere una sola volta nel corso degli studi ed assume valori diversi in base all'anno in cui viene utilizzato:
  - a) n. 5 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico;
  - b) n. 12 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico;
  - c) n. 15 CFU, se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi.
7. Il bonus si considera utilizzato se risulta effettivamente necessario al raggiungimento dei requisiti. La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua (*es. se si richiede il bonus per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico, pari a 5 CFU, e se ne utilizzano soltanto 3 CFU, per i successivi anni la studentessa/lo studente potrà utilizzare soltanto la quota residua pari a 2 CFU*).
8. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
  - a) per il secondo anno, n. 30 CFU entro il 10 agosto 2024;
  - b) per l'ultimo semestre, n. 80 CFU entro il 10 agosto 2024.
9. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al comma 8 la studentessa o lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea (*es. se nella carriera del corso di laurea triennale il bonus non è mai stato richiesto, la studentessa o lo studente ha ancora a disposizione per la laurea magistrale 15 crediti di bonus*), ad eccezione della studentessa o dello studente immatricolata/immatricolato ad un corso di laurea magistrale a partire dall'anno accademico 2023/2024 il cui titolo di accesso alla laurea magistrale sia un titolo di laurea conseguito all'estero.
10. In caso di trasferimento da altro Ateneo, passaggio interno di corso o opzione, sono validi solo i CFU riconosciuti per il corso di studio per il quale la studentessa o lo studente chiede il beneficio.
11. Sono considerati utili al raggiungimento del requisito di merito di cui ai commi 5 e 8 anche i CFU:
  - convalidati nella carriera per la quale si richiede la Borsa per il diritto allo studio derivanti da esami sostenuti nella carriera di contemporanea iscrizione;
  - riconosciuti a seguito della partecipazione al programma "Erasmus italiano";
 purché sostenuti successivamente all'immatricolazione al corso di laurea o laurea magistrale per il quale si richiede la Borsa per il diritto allo studio;
12. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU derivanti da:
  - esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
  - esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
  - esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
13. Per la studentessa o lo studente iscritta/iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.
14. Per la studentessa o lo studente iscritta/iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale la graduatoria è definita sulla base del merito individuato secondo il numero dei CFU e la media della studentessa o dello studente rapportata al numero dei CFU previsti ai sensi dei precedenti commi 5 e 8 ed alla media di riferimento. La media di riferimento è data dalla media dei voti ottenuti dalle studentesse e dagli studenti negli stessi esami e nello stesso anno accademico della studentessa o dello studente candidata/candidato. L'indice di merito ( $I$ ) è dato dalla differenza tra il numero dei CFU della studentessa o dello studente ( $CS$ ) ed il numero di CFU minimo richiesto per l'accesso ( $CR$ ) cui si somma la differenza tra la media voti della studentessa o dello studente ( $MS$ ) e la media voti di riferimento ( $MR$ ) moltiplicata per un coefficiente ponderale ( $P$ ) diverso per ciascun corso di laurea, inversamente proporzionale alla differenza tra 30 e la media del corso di laurea. L'indice di merito è dunque calcolato secondo la seguente formula:

$$I = (CS - CR) + P * (MS - MR)$$

15. Non sono presi in considerazione, al fine del calcolo del merito, il numero delle annualità, il numero dei CFU e gli anni di iscrizione presso Università non italiane, antecedenti l'anno di prima immatricolazione presso una Università italiana autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale.
16. Per la studentessa o lo studente, immatricolata/immatricolato al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuta/divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui ai precedenti commi, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

## **Art. 9 - Formazione delle graduatorie**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici per l'anno accademico 2024/2025 avverrà con le seguenti modalità:

- a) entro il 31 ottobre 2024 saranno approvate le graduatorie con l'indicazione delle ammesse e degli ammessi e delle escluse e degli esclusi dal beneficio così articolate:
  - graduatoria delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, senza distinzione di cittadinanza che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
  - graduatoria delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, con cittadinanza non comunitaria che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito né in Italia né in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
  - graduatorie per le studentesse e per gli studenti iscritte/iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, definite in base al merito, con riferimento ai criteri di cui al precedente articolo 8, con pubblicazione, sulla base di metodologie che tengono conto del numero di CFU e delle votazioni conseguite, rendendo confrontabili i parametri di merito individuale delle studentesse e degli studenti;
  - graduatoria delle studentesse e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021), definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7.

La studentessa o lo studente che risconterà anomalie alle suddette graduatorie, pubblicate entro il 31 ottobre 2024, dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo", presente alla pagina web di Ateneo [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, entro il 15 novembre 2024. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine;

- b) entro il 23 dicembre 2024 saranno approvate le graduatorie di assegnazione della Borsa di studio con l'indicazione definitiva dello status (in sede / pendolare / fuori sede) delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, delle studentesse e degli studenti iscritte/iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, delle studentesse e degli studenti iscritte/iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
- c) entro il 21 gennaio 2025 saranno approvate le graduatorie con l'indicazione delle ammesse e degli ammessi e delle escluse e degli esclusi dal beneficio così articolate:
  - graduatoria delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, senza distinzione di cittadinanza che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;
  - graduatoria delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale, con cittadinanza non comunitaria che siano in possesso di un titolo di accesso conseguito né in Italia né in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui al precedente articolo 7;

La studentessa o lo studente che risconterà anomalie a tale graduatoria dovrà compilare e trasmettere la "segnalazione di rilievo", presente alla pagina web di Ateneo [www.unive.it/dirittoallostudio](http://www.unive.it/dirittoallostudio) > Borse per il diritto allo studio, entro il 5 febbraio 2025. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni che perverranno oltre il suddetto termine.

- d) entro il 14 febbraio 2025 saranno approvate le graduatorie di assegnazione della Borsa di studio con l'indicazione definitiva dello status (in sede / pendolare / fuori sede) delle iscritte e degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea magistrale.
2. E' fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di consultare le graduatorie nell'Area riservata del sito di Ateneo nella sezione "Diritto allo studio e tasse", accertandosi così dell'idoneità alla borsa o degli eventuali motivi di esclusione.
  3. Ogni studentessa o studente sarà presente nella graduatoria di afferenza con il numero progressivo rilasciato al termine della trasmissione della "Richiesta agevolazioni" di cui all'articolo 4 del presente bando.

#### **Art. 10 - Modalità di pagamento della Borsa**

1. La parte monetaria della Borsa di studio è erogata in due rate semestrali di pari importo.
2. La prima rata semestrale della Borsa di studio è erogata alla studentessa o allo studente beneficiaria/beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2024 salvo per la studentessa o lo studente iscritta/iscritto per la prima volta ad un corso di laurea magistrale per il quale il termine è posticipato al 28 febbraio 2025.
3. Dalla prima rata è detratta, se prevista, la quota alloggio, pari a Euro 1.600,00 (articolo 6 comma 10).
4. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca, la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2025.
5. Alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2025, se risulteranno conseguiti, alla data del 10 agosto 2025, almeno n. 20 CFU (almeno n. 10 CFU se iscritto part-time). Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
6. L'erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà, entro i termini indicati ai precedenti commi 2, 4 e 5, **unicamente mediante accredito sulla CartaConto Ca' Foscari**.
7. La studentessa o lo studente, iscritta/iscritto ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, che presenta la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione della Borsa di studio, **è tenuta/tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari**, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

**La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata come unica modalità di accredito delle rate** dell'eventuale Borsa di studio assegnata e del rimborso della rata versata per l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 (ad eccezione dell'imposta di bollo); la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere le somme spettanti.

#### **Art. 11 - Revoca/decadenza della Borsa di studio e della relativa idoneità**

1. La borsa, e la relativa idoneità, è revocata alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale la/il quale, entro il 30 novembre 2025, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritto part-time), ritenuti validi per il corso di studio cui la studentessa o lo studente è iscritta/iscritto o, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriverà nell'anno accademico 2025/2026, se diverso dal precedente. Per il conseguimento di tale requisito di merito non può essere utilizzato il bonus di cui al precedente articolo 8 comma 6.
2. In casi eccezionali su domanda debitamente documentata, previo avallo della Regione del Veneto, il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca può essere differito sino al 28 febbraio 2026.
3. La studentessa o lo studente che entro il 30 novembre 2025 non abbia conseguito i CFU richiesti dal precedente comma 1, dovrà procedere anche al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
4. La studentessa o lo studente borsista ed idonea/idoneo non beneficiaria/beneficiario che non abbia maturato, entro il termine del 10 agosto 2025, il diritto a percepire la seconda rata della Borsa di studio, e che non sia stata/stato sottoposta/sottoposto a revoca del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2024/2025 nella misura del 50% di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.
5. La studentessa o lo studente iscritta/iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale subisce la revoca della Borsa di studio e della relativa idoneità, oltre che nel caso descritto al precedente comma 1, anche nel caso:
  - a) si ritiri dal corso degli studi, relativamente all'anno accademico 2024/2025, entro il 10 agosto 2025;
  - b) si trasferisca ad altro Ateneo, relativamente all'anno accademico 2024/2025, entro il 10 agosto 2025.Per i casi menzionati al presente comma la studentessa o lo studente dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la sua decisione al Settore Diritto allo Studio, che provvederà a indicare gli importi dovuti a seguito della revoca della borsa e le modalità di restituzione degli stessi. La revoca comporta anche la decadenza del diritto della studentessa o dello studente a ricevere eventuali rimborsi di tasse e contributi.
6. La borsa è revocata alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto ai corsi di dottorato di ricerca che si ritiri dal corso degli studi, relativamente all'anno accademico 2024/2025, entro il 10 agosto 2025.
7. Decade dal godimento della Borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2024/2025 la beneficiaria o il beneficiario che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2023/2024. In questo caso la studentessa o lo studente dovrà restituire, secondo le modalità e tempistiche definite dal Settore Diritto allo Studio e comunque prima della data di conseguimento del titolo, gli importi precedentemente percepiti.
8. In caso di revoca o decadenza del beneficio la studentessa o lo studente è tenuta/tenuto a restituire, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università, l'importo monetario della Borsa di studio e la somma corrispondente al valore dei servizi di ristorazione e/o alloggio effettivamente goduti dall'interessata/interessato nel corso dell'anno e calcolati dall'ESU di Venezia.

La studentessa o lo studente, sottoposta/sottoposto a revoca o decadenza del beneficio, dovrà procedere al pagamento delle tasse e dei contributi, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

#### **Art. 12 - Integrazione e benefici per la mobilità internazionale**

1. Le studentesse e gli studenti idonee/idonei e non assegnatarie/assegnatari e le beneficiarie e i beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2024/2025, che partecipino a programmi di mobilità internazionale nel corso del medesimo anno accademico, iscritte/iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021 possono beneficiare subordinatamente alla disponibilità di risorse, per una sola volta per ciascun corso, di contributi per la mobilità internazionale.
2. Per mobilità internazionale si intende il programma "Erasmus+ per studio Europa", sia quello gestito da Ca' Foscari che quello gestito dalla Venice International University-VIU (ad accezione del programma Erasmus International Credit Mobility) e il programma "Overseas" di scambi Culturali Internazionali extra-Ue.
3. Un contributo potrà essere previsto, subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche e secondo il criterio di priorità riportato al successivo comma, anche alla studentessa o allo studente che non abbia richiesto, seppure in possesso delle condizioni di merito per il conseguimento dell'idoneità, la Borsa di studio a causa di condizioni economiche del nucleo familiare superiori a quelle previste per la Borsa di studio; è necessario che la studentessa o lo studente trasmetta la Richiesta agevolazioni, soddisfi i requisiti di merito di cui all'articolo 8 e non sia in possesso di condizioni economiche superiori al 40% di quelle previste dall'articolo 7 commi 13 e 14 del presente bando (I.S.E.E. di Euro 36.828,75 e I.S.P.E. di Euro 59.070,14).
4. L'integrazione è assegnata, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle studentesse e agli studenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) studentesse e studenti idonee/idonei ma non beneficiarie/beneficiari di Borsa di studio nell'anno accademico 2024/2025, in ragione della posizione di graduatoria;
  - b) studentesse e studenti vincitrici/vincitori di Borsa di studio nell'anno accademico 2024/2025, in ragione della posizione di graduatoria;
  - c) studentesse e studenti che non abbiano presentato la domanda di Borsa di studio, in possesso nell'anno accademico 2024/2025 dei requisiti di merito di cui al precedente articolo 8 e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti i valori indicati al comma 3 del presente articolo, in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E.

Le assegnatarie e gli assegnatari della suddetta integrazione saranno contattati dal Settore Diritto allo Studio.

5. Condizione essenziale per il contributo, di cui ai commi precedenti, è che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di convalida di CFU nel corso di studi a cui la studentessa o lo studente è iscritta/iscritto a Ca' Foscari. In alternativa, dovrà essere prodotta, alla conclusione del periodo all'estero, una dichiarazione della relatrice/relatore o tutrice/tutore di tesi che attesti che nel periodo di studio all'estero, la studentessa o lo studente ha conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva. In difetto di tale condizione, il contributo sarà revocato e gli importi indebitamente erogati dovranno essere restituiti.
6. L'integrazione regionale per le studentesse e gli studenti di cui al comma 1 sarà pari a Euro 500,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi. Dall'importo dell'integrazione attribuita sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
7. In aggiunta all'integrazione di cui al comma precedente vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino a Euro 100,00 per i Paesi Europei e sino a Euro 500,00 per i Paesi Extraeuropei. Si intendono "Paesi Europei" i Paesi dello spazio geografico europeo con esclusione della Turchia e della Russia.
8. L'integrazione regionale prevista per le studentesse e gli studenti di cui al comma 3, sarà pari a Euro 125,00 mensili, e verrà assegnata per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi.
9. Il pagamento sarà erogato in due rate. La prima rata pari al 40% dell'importo sarà erogata compatibilmente con l'erogazione da parte delle Regione delle risorse all'Ateneo entro il 30 giugno 2025; la rata finale relativa all'eventuale importo residuo e alle spese di viaggio di andata e ritorno per gli importi previsti dal comma 7 del presente articolo, sarà erogata entro 50 giorni dal termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma e previa produzione delle relative pezze giustificative al Settore Diritto allo Studio.
10. Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (*es. il mancato sostenimento di esami o di attività formative concordate con la responsabile o il responsabile locale dello scambio*), la rata iniziale assegnata alla studentessa o allo studente di cui al comma precedente, dovrà essere restituita dalla/dallo stessa/stesso all'Ateneo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Diritto allo Studio.

#### **Art. 13 - Studentesse e studenti straniere/stranieri**

1. La studentessa o lo studente non appartenente all'Unione Europea accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 articolo 46, comma 5.

2. Ai fini dell'accesso al beneficio, la studentessa o lo studente non appartenente all'Unione Europea è considerata/considerato fuori sede, a prescindere dalla distanza tra la sede della propria residenza in Italia e la sede del corso di studio, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare della stessa o dello stesso risieda in Italia e purché tale studentessa o studente abbia preso alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi o esclusivamente per coloro che concorrano alla Borsa per il diritto allo studio per l'ultimo semestre per un periodo non inferiore a cinque mesi con riferimento all'anno accademico 2024/2025 (quindi tra settembre 2024 e settembre 2025) e adempia a quanto indicato all'articolo 5 comma 2. In mancanza di tali requisiti la studentessa o lo studente verrà declassata/declassato a pendolare.
3. La condizione economica delle studentesse straniere e degli studenti stranieri o delle studentesse italiane e degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'I.S.E.E. Parificato come indicato al precedente articolo 7.
4. Per la studentessa o lo studente proveniente dai Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 13 febbraio 2024, n. 440, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che la studentessa o lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.  
In alternativa, nel caso di studentessa o studente iscritta/iscritto ad una Università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.  
Per la studentessa o lo studente che si iscriva al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che la stessa o lo stesso non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse straniere e degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto della studentessa o dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente testo. Tale studentessa o studente è comunque obbligata/obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità indicate nel precedente articolo 7.
5. Ai fini della valutazione della condizione economica, per la studentessa o lo studente riconosciuta/riconosciuto quale rifugiata politica/rifugiato politico, apolide, titolare di protezione sussidiaria o temporanea si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 7.

#### **Art. 14 - Studentesse e studenti con disabilità**

1. L'Ateneo tramite il Settore Diritto allo Studio fornisce alle studentesse e agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Gli interventi sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte di alcuno.
2. Per la studentessa o lo studente disabile con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.), pari o superiore al 66%, che sia iscritta/iscritto ai corsi di laurea/laurea magistrale, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 3 è:
  - a) 9 semestri per i corsi di laurea;
  - b) 7 semestri per i corsi di laurea magistrale.
3. Alla studentessa o studente con disabilità:
  - a) non si applicano le disposizioni del presente bando di cui all'articolo 10 comma 5, che subordinano l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di n. 20 CFU entro il 10 agosto 2025 (n. 10 CFU se iscritta/iscritto part-time) e nemmeno la disposizione di cui all'articolo 11 comma 1, che prevede la revoca della Borsa di studio in caso di mancato raggiungimento di n. 20 CFU (n. 10 CFU se iscritta/iscritto part-time) entro il 30 novembre 2025;
  - b) si applicano le disposizioni del presente bando di cui all'articolo 11 commi 5 e 7. Pertanto è revocata la Borsa di studio alla studentessa o allo studente con disabilità nei casi in cui, relativamente all'anno accademico 2024/2025, si ritiri dagli studi o si trasferisca ad altro Ateneo entro il 10 agosto 2025; inoltre nel caso in cui si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio.

4. Il requisito di merito per l'accesso ai benefici richiesti alla studentessa o allo studente con disabilità, iscritta/iscritto ad anni successivi al primo dei corsi di laurea o di laurea magistrale è il seguente:

<b>Studentesse e studenti iscritte/iscritti ai corsi di laurea</b>		
<b>anno di iscrizione</b>	<b>invalidità compresa tra il 66% ed il 80%</b>	<b>con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%</b>
secondo anno	n. 20 CFU	n. 15 CFU
terzo anno	n. 64 CFU	n. 48 CFU
primo anno fuori corso	n. 108 CFU	n. 81 CFU
ultimo semestre	n. 144 CFU	n. 108 CFU

<b>Studentesse e studenti iscritte/iscritti ai corsi di laurea magistrale</b>		
<b>anno di iscrizione</b>	<b>invalidità compresa tra il 66% ed il 80%</b>	<b>con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%</b>
secondo anno	n. 24 CFU	n. 18 CFU
primo anno fuori corso	n. 64 CFU	n. 48 CFU
ultimo semestre	n. 96 CFU	n. 72 CFU

Tali limiti sono incrementati di un numero di CFU pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti alla studentessa o allo studente al momento dell'iscrizione.

5. Per il conseguimento del requisito di merito di cui al precedente comma, la studentessa o lo studente disabile con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un bonus con le medesime modalità previste dall'articolo 8 commi 6 e 9.

<b>Studentesse e studenti iscritte/iscritti ai corsi di laurea</b>		
<b>anno di iscrizione</b>	<b>invalidità compresa tra il 66% ed il 80%</b>	<b>con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%</b>
secondo anno	n. 4 CFU	n. 3 CFU
terzo anno	n. 9 CFU	n. 7 CFU
anni accademici successivi	n. 12 CFU	n. 9 CFU

<b>Studentesse e studenti iscritte/iscritti ai corsi di laurea magistrale</b>		
<b>anno di iscrizione</b>	<b>invalidità compresa tra il 66% ed il 80%</b>	<b>con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità compresa tra l'81% ed il 100%</b>
secondo anno / anni accademici successivi	n. 12 CFU <i>se non già utilizzato nella precedente carriera</i>	n. 9 CFU <i>se non già utilizzato nella precedente carriera</i>

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico in cui è stato richiesto può essere usufruita in quelli successivi soltanto per la parte residua.

6. Le studentesse e gli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono completamente esonerate/esonerati dalla contribuzione. Non sono pertanto tenute/tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario; inoltre l'imposta di bollo è dovuta solo nel caso di immatricolazione.

**Art. 15 - Studentesse e studenti part-time**

1. La studentessa o lo studente alla quale/al quale viene attribuito dall'Ateneo lo status di studentessa o studente part-time, ai sensi delle disposizioni amministrative pubblicate alla pagina web [www.unive.it/part-time](http://www.unive.it/part-time), può concorrere all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 3 per la seguente durata:
- se iscritta/iscritto ai corsi di laurea, per un periodo di 7 anni (quattordici semestri), a partire dall'anno di prima immatricolazione;
  - se iscritta/iscritto ai corsi di laurea magistrale per un periodo di 5 anni (dieci semestri) a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Per la studentessa o lo studente, immatricolatasi/immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 6, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".

- Il beneficio è concesso con le stesse modalità indicate all'articolo 3 del presente bando.
- Il termine previsto per concorrere alle Borse di studio è il medesimo previsto dal precedente articolo 4.
- Per poter concorrere alla Borsa di studio la studentessa o lo studente part-time deve presentare apposita domanda e risultare iscritta/iscritto all'Università per l'anno accademico 2024/2025, con le stesse modalità indicate al precedente articolo 4.

Per la studentessa o lo studente part-time, gli importi della Borsa di studio corrispondono al 50% dell'importo lordo previsto all'articolo 6 del presente bando. Agli importi della Borsa si applicano inoltre le modalità di incremento o di riduzione già indicate al precedente articolo 6. Si riportano di seguito le tabelle che riassumono il valore delle borse di studio a seconda della tipologia di iscrizione, dello status e del valore dell'I.S.E.E.:

<b>Generalità delle studentesse e degli studenti</b>			
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 13.153,11</b>	<b>I.S.E.E. tra € 13.153,12 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 4.034,17	€ 3.507,98	<i>gradualmente ridotto da € 3.507,97 a € 1.753,99</i>
pendolare	€ 2.357,52	€ 2.050,02	<i>gradualmente ridotto da € 2.050,01 a € 1.025,01</i>
in sede	€ 1.625,89	€ 1.413,82	<i>gradualmente ridotto da € 1.413,81 a € 706,91</i>

<b>Studentessa o studente iscritta/iscritto contemporaneamente a due corsi di studio</b>			
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 13.153,11</b>	<b>I.S.E.E. tra € 13.153,12 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 4.841,01	€ 4.209,58	<i>gradualmente ridotto da € 4.209,57 a € 2.104,79</i>
pendolare	€ 2.829,04	€ 2.460,03	<i>gradualmente ridotto da € 2.460,02 a € 1.230,02</i>
in sede	€ 1.951,07	€ 1.696,58	<i>gradualmente ridotto da € 1.696,57 a € 848,29</i>

<b>Studentessa di genere femminile iscritta a corsi di laurea/laurea magistrale S.T.E.M.</b>		
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 17.537,50</b>	<b>I.S.E.E. tra € 17.537,51 e € 26.306,25</b>
fuori sede	€ 4.209,58	<i>gradualmente ridotto da € 4.209,57 a € 2.104,79</i>
pendolare	€ 2.460,03	<i>gradualmente ridotto da € 2.460,02 a € 1.230,02</i>
in sede	€ 1.696,58	<i>gradualmente ridotto da € 1.696,57 a € 848,29</i>

<b>Studentessa/studente indipendente</b>	
<b>Studentessa/studente</b>	<b>I.S.E.E. tra € 0,00 e € 26.306,25</b>
indipendente	€ 3.507,98

Alla suddetta studentessa o al suddetto studente la Borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro, e qualora usufruisca del servizio di ristorazione fornito dall'ESU di Venezia, verrà applicata la tariffa di Euro 5,70 per pasto. La vincitrice/il vincitore di Borsa con lo status di fuori sede iscritta/iscritto a tempo parziale assegnataria/assegnatario di alloggio ESU è tenuta/tenuto a corrispondere direttamente all'ESU di Venezia la tariffa per l'alloggio.

Gli importi delle borse di studio assegnate alla studentessa o allo studente iscritta/iscritto al settimo anno di un corso di laurea o al quinto anno di un corso di laurea magistrale non subiranno riduzioni.

5. La studentessa o lo studente part-time risultata/risultato idonea/idoneo e/o beneficiaria/beneficiario della Borsa di studio sarà esonerata/esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico 2024/2025 (fanno eccezione coloro che sono iscritti all'Ateneo nell'ambito del progetto di "Formazione PA 110 e lode").
6. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesto alla studentessa o allo studente part-time iscritta/iscritto ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e di laurea magistrale, da conseguire entro il 10 agosto 2024, sono i seguenti:

<b>Generalità delle studentesse e degli studenti part-time</b>		
<b>anno di iscrizione</b>	<b>corsi di laurea</b>	<b>corsi di laurea magistrale</b>
secondo anno	12 CFU	15 CFU
terzo anno	25 CFU	30 CFU
quarto anno	60 CFU	60 CFU
quinto anno	80 CFU	80 CFU
sesto anno	110 CFU	-
settimo anno	135 CFU	-

7. Per il raggiungimento dei requisiti di merito non è previsto l'utilizzo del bonus, di cui al precedente articolo 8.
8. Le condizioni economiche e patrimoniali della studentessa o dello studente part-time sono individuate con i medesimi criteri previsti al precedente articolo 7.
9. La studentessa o lo studente vincitrice/vincitore di borsa di studio come iscritta/iscritto part-time per l'anno accademico 2024/2025 che perda per il medesimo anno lo status, diventando full time, mantiene l'importo di borsa originariamente spettante.
10. Alla studentessa o allo studente part-time iscritta/iscritto ad anni successivi al primo la seconda rata della Borsa di studio è erogata entro e non oltre il 30 giugno 2025. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2025.

Alla studentessa o allo studente part-time iscritto per la prima volta la seconda rata della borsa è corrisposta entro il 30 settembre 2025 se risulteranno conseguiti almeno n. 10 CFU alla data del 10 agosto 2025. La restituzione delle tasse e dei contributi pagati in prima rata (con esclusione dell'imposta di bollo) avviene d'ufficio entro il 31 luglio 2025.

11. La borsa è revocata alla studentessa o allo studente part-time iscritta/iscritto per la prima volta il quale, entro il 30 novembre 2025, non abbia conseguito almeno n. 10 CFU, riconosciuti nel corso di studio a cui la stessa o lo stesso è iscritta/iscritto o, in alternativa, nel corso di studio a cui si iscriverà nell'anno accademico 2024/2025, se diverso dal precedente.  
Restano confermati gli altri motivi di revoca già menzionati al precedente articolo 11.

#### **Art. 16 - Dichiarazioni: rettifiche e verifiche**

1. La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla studentessa o dallo studente con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% delle idonee e degli idonei che beneficiano dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti.
3. Nell'espletamento dei controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta dalle studentesse e dagli studenti (es. *contratto di locazione per la conferma dello status di fuori sede*), l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. I controlli e le verifiche sulla veridicità dell'autocertificazione della studentessa o dello studente possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione del beneficio e con l'ausilio della Guardia di Finanza alla quale l'Ateneo trasmette le dichiarazioni per gli approfondimenti ispettivi di competenza. Potranno essere eseguiti

controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.

5. Effettuate le opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è applicata, anche nel caso di errori materiali o di modesta entità, la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. Resta fermo quanto previsto in materia dalla normativa vigente in campo nazionale. In particolare si richiamano gli artt. 71 comma 1 bis, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il Codice Penale e l'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 che recita: "*chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato*".
6. **La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio di qualsiasi evento si verifichi, successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione, dello status (fuori sede, pendolare, in sede), o della revoca della Borsa di studio.**

#### **Art. 17 - Responsabile del procedimento**

1. La responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la direttrice dell'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio, dott.ssa Micaela Scarpa.

#### **Art. 18 - Riferimenti per informazioni**

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo studio tramite:

- tel. +39 041 234 7575 (Call center "Servizi agli studenti")
- segnalazione al [www.unive.it/aiutostudenti](http://www.unive.it/aiutostudenti)
- accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/10590>, nel seguente orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 14.30 - 16.30

#### **Art. 19 - Riferimenti normativi**

Statuto di Ateneo Decreto del Rettore n. 750 dell'8 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

L.R. 18 giugno 1996, n. 15

L.R. 7 aprile 1998, n. 8

L. 21 dicembre 1999, n. 508

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D.P.C.M. 9 aprile 2001

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147

D.L. 30 aprile 2019, n. 34

D.M. 12 febbraio 2021, n. 157

D.M. 18 marzo 2021, n. 256

D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320

Modalità estensive dell'I.S.E.E. corrente in G.U. n. 203 del 25 agosto 2021

L. 12 aprile 2022, n. 33

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo in data 29 aprile 2021

Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022

Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 317 del 14 marzo 2024

Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 318 del 14 marzo 2024

D.M. 13 febbraio 2024, n. 440

Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 749 del 2 luglio 2024

Convenzione in atto con la Regione Veneto

*Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.*

Venezia, 22/07/2024

f.to Il Dirigente dell'Area  
Didattica e Servizi agli Studenti  
dott. Mauro Cannone

## **Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - GDPR" si informano le/gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da esse/essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e ai fini rendicontativi.

Per le finalità sopra riportate, oltre alle/ai dipendenti e collaboratrici/collaboratori dell'Ateneo, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati personali anche i soggetti che offrono all'Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Ateneo (quali, per esempio, relatori esterni, personale delle strutture ricettive). L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina [www.unive.it/pag/34666](http://www.unive.it/pag/34666).

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Le interessate e gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it), email: [dpo@unive.it](mailto:dpo@unive.it)). In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a [protocollo@pec.unive.it](mailto:protocollo@pec.unive.it).

Le interessate e gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona della Magnifica Rettrice.